



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 160 IN SEDUTA DEL 28/9/2017

OGGETTO	Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e smi.
---------	---

Nell'anno duemiladiciasette addì 28 del mese di settembre alle ore 17:13 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale		X
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Iliaria	Consigliera Comunale	X	
10	Salvagno Nicola	Consigliere Comunale		X
11	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
12	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
13	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
14	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
15	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
16	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
17	Passarella Luciano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale	X	
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			19	6

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- che il processo di razionalizzazione avviato ha dovuto tener conto dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- che il successivo comma 612 della legge 190/2014 ha previsto che i Sindaci definiscano e approvino, nel 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;
- che il medesimo comma 612 ha previsto che i sindaci predispongano entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Visto che il successivo comma 613 ha disposto che *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della*

previsione normativa originaria”, mentre il comma 614 prevede che “nell’attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all’articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all’attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”;

Dato atto che nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla citata L. 190/2014, va osservato che:

- nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall’art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da idonea relazione tecnica predisposta a cura del dirigente del settore Finanziario;
- con deliberazione n. 83/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia”;
- in data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016 e 19 giugno 2016, si sono insediati i nuovi organi comunali;
- in data 08/07/16 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 sono stati approvati gli “indirizzi generali di governo” della nuova Amministrazione;
- con deliberazione successiva di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 l’Ente ha provveduto alla “integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate... omissis”

tenuto debitamente conto che, coerentemente con quanto previsto dal piano di razionalizzazione e sua integrazione, il comune di Chioggia ha già avviato un articolato insieme di interventi che sono raccolti nei seguenti atti:

1. deliberazione di giunta comunale n. 87/2016 DI “attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed approvazione del patto parasociale di actv;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di “integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all’aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa”;
3. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 DI “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la reinternalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società SST spa);
4. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie”;

5. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie”;
6. deliberazione di giunta comunale n. 100/2017 di “ricognizione organismi, enti, società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio di esercizio 2016;
7. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto “adeguamento dello statuto della società servizi territoriali s.s.t. spa;

evidenziato che, in considerazione del percorso già realizzato in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, alla data della presente deliberazione il comune di Chioggia ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle società partecipazioni dirette da 4 a 3 mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutari e patti parasociali;
- adesione alle operazioni societarie straordinarie con conseguente riduzione della partecipazione in Veritas S.p.A. (dal 10,82% all'attuale 8,488638%)

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., che dispone “comma 1. *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017)), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla (...) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; comma 2. “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”; comma 3. “Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, quindi entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle che devono essere alienate ex lege;*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;

■ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

■ art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Chioggia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, e della strategicità in termini di governance e controllo sui servizi erogati ai cittadini;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo è stato effettuato coerentemente con quanto previsto dal T.U.S.P., dalle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 267/00 emanate dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, e con le istruzioni fornite dal MEF denominate "istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (agli atti);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A (relazione tecnica) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare ex lege, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione;

Dato atto che alla data del 23/09/2016 le partecipazioni dirette del comune di Chioggia risultano le seguenti:

- SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (quota di partecipazione 100%)
- ACTV S.p.A. (quota di partecipazione 11,357%)
- VERITAS S.p.A. (quota di partecipazione 10,82%). Si evidenzia che nel corso del 2017 a seguito delle operazioni societarie straordinarie operate da Veritas (di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 06/02/2017 ad oggetto "*attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas S.p.A. approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie*"), la quota di partecipazione diretta del comune di Chioggia è ora pari al 8,488638%;

Considerati in relazione alla società VERITAS S.p.A che:

- la società ha trasmesso propria comunicazione prot. Comunale n. 38264 del 10/08/2017 con cui la stessa evidenzia di aver emesso in data 14/11/2014 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, assumendo in esito a tale emissione lo stato di E.I.P. (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs 39/2013;
- ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs 175/2016 "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2,

comma 1, lettera p) (nonchè alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera p del D.Lgs 175/2016 “«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ((...)).
- le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, in cui si evidenzia espressamente che “sono oggetto di revisione quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso un termine di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata come definita dall'art. 2 comma 1 lettera p del T.U.” ;

RILEVATO quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che la società Veritas e le società da essa controllate sono escluse dalla presente revisione straordinaria della partecipazioni di cui all'art. 24, confermando comunque la strategicità della partecipazione del comune di Chioggia nella società Veritas S.p.A, fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini, come peraltro già confermato con il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate redatto ai sensi dell'art 1 commi 611 e 612 della L. 190/2014 ed adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 83/201, ed anche in considerazione del percorso di aggregazione straordinaria della stessa come approvato da parte del consiglio comunale dell'ente con la già citata deliberazione n. 16/2017 ad oggetto “*attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas S.p.A. a approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie*”;

Ritenuto opportuno mantenere la propria partecipazione diretta in S.S.T. S.p.A., società partecipata dal comune di Chioggia al 100%, in quanto società strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini;

considerato che attraverso S.S.T. S.p.A., il comune di Chioggia possiede due partecipazioni indirette in società, e che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 anch'esse sono soggette al presente piano straordinario, e specificatamente:

- Chioggia Ortomercato del Veneto S.R.L. - quota di partecipazione indiretta per il tramite di S.S.T. pari al 42% alla data di rilevazione del 23/09/2016;
- Chioggia terminal crociere S.R.L. - quota di partecipazione indiretta per il tramite di S.S.T. pari al 45% alla data di rilevazione del 23/09/2016 (quota alla data della presente deliberazione pari al 10%);

Osservato che entrambe le società non rispettano il limite stabilito dall'art. 20 comma 2 lettera d relativo al fatturato minimo pari ad € 500.000,00 per il triennio precedente, per cui sono entrambe soggette a razionalizzazione obbligatoria ai sensi di legge:

Valutato quindi, stante le norme del T.U.S.P, di dover procedere ex lege:

- per Chioggia terminal crociere S.R.L. alla dismissione della partecipazione indiretta, entro un anno dalla data del presente atto, da realizzarsi nei modi di legge;
- per Chioggia Ortomercato del Veneto S.R.L. alla dismissione della partecipazione indiretta, entro un anno dalla data del presente atto, da realizzarsi nei modi di legge;

Ritenuto opportuno mantenere la propria partecipazione diretta in ACTV S.p.A., in quanto società strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini;

Preso atto che le partecipazioni indirette detenute per il tramite di ACTV, sono: ATC ESERCIZIO S.p.A. (società per cui ACTV S.p.A. ha già avviato il percorso di cessione della propria quota azionaria; THETIS S.p.A.; VENIS S.p.A.; PMV S.p.A. (come evidenziato in premessa il comune nel corso del 2016 ha dismesso la propria partecipazione diretta in PMV S.p.A.), e considerato che le stesse non sono oggetto della presente ricognizione effettuata sulla situazione registrata alla data del 23/09/2016, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e smi, in quanto, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera g del T.U.S.P. "partecipazione indiretta: la partecipazione di una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica"

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione della partecipazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di legge in materia, degli statuti e regolamenti;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ. in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda;

TENUTO CONTO che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di

cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti; provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Montanariello Jonatan, Bonfà Paolo, Salvagno Nicola, Ranieri Leonardo, Dolfìn Marco; Consiglieri presenti 24;

con voti favorevoli 16, contrari 1 (Casson Giuseppe), astenuti 7 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfìn Marco, Boccato Maria Chiara, Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A (relazione tecnica) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, entro un anno dalla data del presente atto ricognitivo, all'alienazione ex lege delle seguenti partecipazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, e nel rispetto della normativa in materia:

- Società Chioggia Ortomercato del Veneto S.R.L., a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 comma 2 lettera d relativo al fatturato minimo pari ad € 500.000,00;

- Società Chioggia Terminal Crociere S.R.L., a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 comma 2 lettera d relativo al fatturato minimo pari ad € 500.000,00;

3. di mantenere la propria partecipazione diretta nelle società:

SST SPA;

VERITAS SPA;

ACTV SPA;

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Esce dall'aula il Consigliere Zanni Domenico; Consiglieri presenti 23.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 17, contrari 3 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan), astenuti 3 (Penzo Barbara, Casson Giuseppe, Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.